



**Istituto Comprensivo Statale**  
**Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado**  
**Via Giosuè Carducci 1 – La Maddalena – 07024 (OT)**

Codice meccanografico SSIC833008 C.F. 91040290909 Telefono 0789737398 – Fax 0789 730265  
e-mail: [ssic833008@istruzione.it](mailto:ssic833008@istruzione.it) Posta certificata: [ssic833008@pec.istruzione.it](mailto:ssic833008@pec.istruzione.it) Sito web: <http://www.ic-lamaddalena.gov.it/>

Il regolamento di disciplina dell'IC La Maddalena si uniforma a quanto disposto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR n. 249 del 24 giugno 1998, modificato dal DPR n. 235 del 21 novembre 2007), di cui si riporta un estratto con evidenziate alcune parole chiave:

**Dal DPR n. 249/1998, modificato dal DPR n. 235/2007**

**Art. 3 (Doveri)**

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

**Art. 4 (Disciplina)**

1. I **regolamenti delle singole istituzioni scolastiche** individuano i **comportamenti** che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno **finalità educativa** e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al **recupero** dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
3. La **responsabilità disciplinare è personale**. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la **libera espressione di opinioni** correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

5. Le sanzioni sono sempre **temporanee, proporzionate** alla infrazione disciplinare e ispirate al **principio di gradualità** nonché, per quanto possibile, al principio della **riparazione del danno**. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di **convertirle** in attività in favore della comunità scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano **allontanamento** dalla comunità scolastica sono sempre adottati dal **consiglio di classe**. Le sanzioni che comportano **l'allontanamento superiore a quindici giorni** e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal **consiglio di istituto**.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi **non superiori ai quindici giorni**.
8. Nei periodi di allontanamento **non superiori a quindici giorni** deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento **superiori ai quindici giorni**, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un **percorso di recupero educativo** che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi **reati** che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia **pericolo per l'incolumità** delle persone. In tal caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica per quanto possibile il disposto del comma 8.

**9-bis.** Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di **recidiva**, di **atti di violenza grave**, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un **elevato allarme sociale**, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Questo regolamento disciplinare d'istituto ha perciò lo scopo di individuare comportamenti sanzionabili e porli in relazione con le relative sanzioni.

L'eventuale sanzione è espressione di intenzionalità educativa e ha l'obiettivo di rinsaldare la relazione tra scuola e famiglia ponendo al centro la crescita culturale, educativa e sociale dello studente.

Le sanzioni sono temporanee, graduate, proporzionate all'infrazione, ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Tengono conto della situazione dell'alunno e gli garantiscono il diritto di difesa prima dell'applicazione della sanzione.

Le sanzioni relative **all'uso scorretto dei cellulari a scuola** (studenti scuola secondaria di primo grado e IV V primaria) sono contenute in uno specifico regolamento disciplinare, pubblicato a parte.

Le sanzioni disciplinari che possono essere applicate dal singolo **docente** o dal **dirigente scolastico** sono:

- **Richiamo verbale.** È verbalizzato da parte dell'insegnante, che rileva una mancanza lieve nel comportamento dell'alunno.
- **Annotazione sul diario dello studente o sul registro online.** È una comunicazione scritta ai genitori ed è applicabile per infrazioni lievi. Richiede la presa visione da parte del genitore ed è scritta dal singolo docente di classe.
- **Nota sul registro *online* di classe.** È una nota disciplinare registrata sul registro *online*. Può essere, a giudizio del docente, accompagnata da comunicazione scritta sul diario ed è scritta dal singolo docente di classe.
- **Convocazione dei genitori.** Da parte del coordinatore di classe o dal dirigente scolastico, a seconda della gravità del comportamento.
- **Percorso di recupero educativo.** Di competenza del coordinatore di classe e del dirigente scolastico. Richiede, una volta sentito lo studente, la convocazione dei genitori per informarli dei fatti. È applicabile per infrazioni relative alla correttezza di comportamento o per danni volontari arrecati ai beni pubblici. Il periodo di applicazione non può superare i cinque giorni consecutivi. Può consistere, a seconda dei casi in:
  - attività a favore della comunità scolastica (riordino della biblioteca o dei materiali scolastici, trascrizione di testi o documenti o altre attività similari);
  - riconversione del tempo libero in attività di studio;
  - riparazione del danno (possibile solo nel caso che l'esecuzione non comporti pericolo per lo studente).

Le sanzioni disciplinari che possono essere applicate dal **consiglio di classe o interclasse** sono le seguenti:

**Sospensione totale o parziale dalle lezioni per un periodo non superiore a 15 giorni.** È applicabile in caso di infrazioni gravi, comportamenti violenti, atteggiamenti offensivi nei confronti dei compagni o degli adulti che operano nella scuola. La sanzione può prevedere anche l'esclusione dalle visite guidate e dai viaggi d'istruzione. Il numero dei giorni di allontanamento è proporzionato alla gravità del fatto. La sanzione di sospensione può essere totalmente o parzialmente riconvertita in percorsi di recupero educativo.

**Sospensione totale o parziale dalle lezioni per un periodo superiore a quindici giorni.** Applicabile in caso di atti di violenza grave, reiterati o connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. È adottata dal Consiglio d'istituto. Può comportare, in caso di recidiva e ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, "esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico." (DPR n. 235/2007, art. 9bis).

La **sospensione** dalle lezioni e l'allontanamento da scuola sono applicabili alla **sola scuola secondaria di I grado**.

In caso di atti di violenza grave, reiterati o connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone (sanzione prevista allontanamento dalle lezioni fino ad massimo di giorni) la procedura da seguire è la seguente:

- il genitore viene informato dei fatti ed invitato dal dirigente a presentare una "memoria difensiva"

- convocazione del Consiglio di classe presieduto dal Dirigente o suo delegato, alla presenza del/i rappresentante/i dei genitori e /o dei genitori stessi dell'alunno, per esaminare i fatti e proporre la sanzione
- individuazione da parte della sola componente docenti della sanzione e della sanzione alternativa proposta
- comunicazione al genitore dell'alunno della sanzione e della sanzione alternativa. È facoltà del genitore scegliere tra l'allontanamento e la sanzione alternativa

Si ricorda inoltre che contro le sospensioni dalle lezioni è ammesso **ricorso** da parte di chiunque vi abbia interesse entro quindici giorni dalla comunicazione ad un apposito **Organo di Garanzia d'istituto** che dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni.

## Sanzioni disciplinari per la scuola **secondaria** di primo grado

Comportamento sanzionabile	Organo competente	Sanzione prevista	In caso di ripetizione
Abbigliamento inadeguato	Insegnante	Richiamo verbale	Colloquio con la famiglia
Ritardo <b>non giustificato</b> Assenza <b>non giustificata</b>	Insegnante (Coordinatore classe)	Annotazione sul registro di classe e richiesta di giustificazione scritta.	Comunicazione scritta ai genitori
Assenze frequenti / immotivate Assenze strategiche Ritardi frequenti	Insegnante/ coordinatore Dirigente scolastico	Richiamo scritto sul diario o annotazione sul registro Accertamento telefonico da parte della scuola	Comunicazione scritta alla famiglia tramite lettera Convocazione della famiglia
Mancato rispetto degli <b>impegni</b> richiesti: portare il materiale, restituire le verifiche, firme previste	Insegnante (Coordinatore di classe)	Richiamo verbale o annotazione scritta sul diario o sul registro	Eventuale colloquio con la famiglia
Mancato svolgimento dei <b>compiti</b>	Insegnante	Richiamo verbale	Nota sul registro di classe Comunicazione scritta ai genitori

Comportamento sanzionabile	Organo competente	Sanzione prevista	In caso di ripetizione
			e/o convocazione dei genitori
<b>Disturbo</b> al regolare svolgimento delle lezioni	Insegnante Dirigente scolastico	Annotazione scritta sul diario o sul registro	Nota sul registro di classe ed eventuale convocazione dei genitori da parte del dirigente scolastico
<b>Danneggiamento</b> delle <b>cose</b> altrui	Insegnante e consiglio di classe	Annotazione sul registro di classe, comunicazione ai genitori e riparazione economica del danno	Eventuale provvedimento di sospensione o esecuzione di attività a favore della scuola
<b>Falsificazione</b> della <b>firma</b> dei genitori	Insegnante Dirigente scolastico	Accertamento telefonico Nota sul registro di classe Convocazione del genitore	Eventuale provvedimento di sospensione o esecuzione di attività a favore della scuola
Accertata <b>sottrazione di materiale</b> , oggetti personali	Insegnante e Consiglio di classe Dirigente scolastico	Colloquio con alunno/i Intervento educativo: discussione in classe Eventuale richiamo scritto su diario e colloquio con individuazione delle possibili forme di risarcimento	Richiamo scritto su diario Richiamo ufficiale scritto del dirigente scolastico con richiesta risarcimento danni. Provvedimento sospensivo dalle attività complementari, ricreative e sportive, uscite didattiche
<b>Danneggiamento a strutture</b> o attrezzature scolastiche	Insegnante e Consiglio di classe	Annotazione sul registro di classe, intervento educativo, comunicazione ai genitori, riparazione economica del danno o esecuzione di attività a favore della scuola	Eventuale provvedimento di sospensione entro i quindici giorni (Consiglio di classe) o esecuzione di attività a favore della scuola
<b>Scorrettezze</b> , offese o molestie verso i <b>compagni</b>	Insegnante Consiglio di classe Dirigente scolastico	Nota sul registro di classe ed eventuale convocazione dei genitori a seconda della gravità	Eventuale esecuzione di attività a favore della scuola (Consiglio di classe) e/o provvedimento di sospensione

Comportamento sanzionabile	Organo competente	Sanzione prevista	In caso di ripetizione
<b>Scorrettezze</b> , offese verso gli <b>insegnanti</b> o il personale <b>ATA</b>	Consiglio di classe Consiglio d'istituto	Nota sul registro di classe, convocazione dei genitori ed eventuale provvedimento di sospensione a seconda della gravità	Provvedimento di sospensione anche superiore ai quindici giorni
<b>Grave violenza intenzionale</b> , offese gravi alla dignità delle persone	Consiglio di classe Consiglio d'istituto	Convocazione della famiglia con provvedimento di sospensione a seconda della gravità	Provvedimento di sospensione anche superiore ai quindici giorni con eventuale esclusione dallo scrutinio finale